

CORTE FEDERALE D'APPELLO – FIPAV
C.U. n.8 del 03.11.2020, CFA 4.20.21

Reclamo atleta tesserata / scorretto utilizzo dei social network / violazione principi di correttezza e probità / articolo 16 RG Fipav/ aggravanti ex art 102 lettere D) e F) / cardini codice comportamento e lealtà .

Costituisce illecito la condotta dell'atleta che posti, su proprio profilo in Social Network, fotografie che la ritraggano in condotte ed atteggiamenti che possono considerarsi lesivi della dignità e del decoro della Federazione, in quanto tali condotte integrano ipotesi di violazione dei principi di probità e di correttezza previsti e tutelati dalle norme dello Statuto e del Regolamento di Giustizia Federale (in particolare, art. 16 statuto FIPAV, art. 19 R.A.T, I ed artt. 74 e 102 R. G).

L'utilizzo dei social network è divenuto una costante nella quotidianità globale e la comunicazione che ne viaggia attraverso appare come una realtà rilevante e pervasiva in tutti i campi di vita. Il fatto in esame pone uno spunto di riflessione su quanto l'incidenza del mondo social sia entrata a gamba tesa anche nel mondo giuridico sportivo. Il caso è quello dell'atleta pallavolista S.R., la quale, con C.U. n. 13 del 01.10.2020, del Tribunale Federale FIPAV e successiva sentenza dalla Corte d'Appello Federale, veniva sospesa per due mesi da ogni attività federale, in quanto, responsabile della violazione dei principi di probità e di correttezza tutelati dall'art 16 statuto FIPAV, dall'art. 19 R.A.T, I e dall'art. 74 RG, considerato alla luce dell'aggravante ex art 102 R.G.

L'atleta aveva pubblicato sulla propria pagina Instagram delle foto in cui veniva immortalata, negli spogliatoi, in atteggiamenti di dubbio gusto (gestualità ed atteggiamenti espressivi con l'aggiunta di scritte poco consone) che venivano considerati denigratori e di scherno verso la società sportiva e la Federazione di appartenenza; il TNF giudicava tale atteggiamento offensivo nei confronti della Federazione e contrario alla dignità e reputazione della stessa, e comminava all'atleta una sanzione, individuando una violazione dei doveri di correttezza ed un venir meno dei caratteri fondamentali del rapporto associativo sportivo.

Con reclamo innanzi la Corte Federale d'Appello, l'atleta S.R., impugnava il provvedimento del Tribunale Federale, eccependo l'estinzione del giudizio disciplinare e della decisione a suo carico per scadenza dei termini, -motivo ritenuto dalla Corte infondato-, e contestando l'insussistenza del fatto e l'assenza di dolo nella condotta imputata, rilevando l'estraneità nel violare una norma federale. La Corte, di contro, definiva chiaramente i contorni della violazione dei principi tutelati ex art 16 regolamento Fipav, in particolare al comma 3: “Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità, rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI. [...]” senonché dell'aggravante ex art Art. 102 ai punti. La sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze: d) aver agito per motivi futili o abietti; f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi e degli organismi federali o di qualsiasi tesserato ed affiliato), fondando il rigetto al reclamo.

Viene, infatti, evidenziato il contrasto con quanto asserito nella comunicazione presentata in fase di primo grado di giudizio, in cui, era la stessa atleta a riconoscere la responsabilità pendente a suo carico e che la propria condotta fosse stata poco encomiabile (l'atleta porge le proprie scuse e sminuisce l'accaduto definendo il tutto come una semplice goliardata), rispetto a quanto, invece, impugnato in sede di reclamo. La Corte, focalizzandosi sulla volontà nel pubblicare tali immagini sul social network, ma soprattutto, nel veicolare attraverso questo, un messaggio denigratorio avverso la società e contrario ai valori FIPAV, ne fa discendere l'elemento doloso della condotta posta in essere. Nessuna redenzione è avvenuta nel momento stesso della pubblicazione, sminuire la propria condotta non equivale a giustificare l'evento del fatto reato. Era cosa nota anche alla stessa atleta, la possibilità di rimuovere nell'immediatezza il post pubblicato, o, rimediare all'errore commesso anche nelle ore successive alla pubblicazione facendo richiesta di rimozione al social network stesso, bloccandone la veicolazione massiva dell'immagine all'interno ed all'esterno del mondo social e del messaggio evidente in essa contenuto. La Corte riconosce il tenore lesivo della condotta dell'atleta in contrasto con i principi delle norme Federali dunque violate, ne rigetta il reclamo nella totalità e conferma la decisione del Tribunale Federale.

In relazione alla questione in esame possono proporsi alcune brevi riflessioni.

Per molti sportivi, i social network hanno assunto funzione di promozione dell'immagine presso la grande platea dei *follower*, nonché veicolo di comunicazione facile ed immediata, quale scambio reciproco di contenuti ed informazioni, sempre più legati anche alla vita quotidiana, dentro e fuori dall'ambito sportivo.

Se da un lato ciò alimenta una campagna comunicativa veloce e frontale della realtà sportiva (anche per le società sportive che mantengono un filo diretto con i propri tifosi), dall'altro incrementa opportunità contrattuali, nascita di rapporti di natura commerciale, politiche di brand marketing ma anche un nuovo modo di attività commerciali per i sodalizi, i dirigenti e gli stessi atleti. Da una analisi statistica fornita dall'Osservatorio Digitale delle Attività sportive e pubblicata dal quotidiano "ilSole24 ore", emerge e si conferma questo *trend*, ovvero che "più il valore di condivisione di post e contenuti è alto, maggiore è il gradimento e l'incidenza a livello social". Nella statistica si riscontra che, ad esempio, uno sport come la pallavolo, conta un numero sempre crescente di follower (e d'interesse) grazie all'aumento dei contenuti postati on line (+20%) da parte di società ed atleti. Nella serie A femminile il volley spopola quasi quanto i fan del calcio e del basket, nello studio dall'osservatorio digitale si riscontra una incidenza engagement/follower pari a 1.45, molto più delle cestite a 1.05 (come riportato da "il Sole 24ore", rubrica: *Economia & imprese Sport e business del 22 novembre 2020*). Il social diventa metro di giudizio, di monitoraggio dell'atleta/persona, in cui i comportamenti debbono essere in linea con i principi ed i valori sportivi rappresentati, dimostrando serietà e rispetto, onorando diritti e doveri della propria figura di atleta ed il messaggio veicolato attraverso i contenuti postati deve riflettere ciò. Una caduta di stile, una goliardata, come erroneamente sminuita dalla pallavolista nel caso in esame, comporta il diffondersi di un messaggio distorto, contrario ai valori del mondo sportivo che rappresenta, assieme alle sue norme, ai suoi principi, alle sue discipline, da rispettarsi sì fuori e dentro il campo da gioco ma anche, e soprattutto, nel mondo virtuale.

A cura della dott.ssa Cristina Giovenale (praticante avvocato del Foro di Locrì; cristina.giovenale@outlook.it; socio AIAS Coordinamento Calabria)